

# COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

## COMUNICATO UFFICIALE N 36

Riunione del 26 febbraio 2009

Sono presenti:

- Avv. Fabrizio	FILIPPUCCI	PRESIDENTE
- Avv. Gian Roberto	CALDARA	COMPONENTE
- Avv. Antonio	AMATO	COMPONENTE
Segretaria Sandra D'Alessandro		

### 20.08.09 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI

- **MUSONI MARCO** n.q. Presidente p.t. ASD VIRTUS CARRARESE CLUB
- **A.S.D. VIRTUS CARRARESE CLUB** n.p. Presidente p.t.

La Commissione Giudicante Nazionale

Letti gli atti ed esaminati i documenti prodotti dalla Procura Federale e da Musoni Marco

#### *Osserva*

la fattispecie all'esame è riferita a tutta una serie di episodi che la Procura Federale ha inteso attribuire a Musoni Marco ed in particolare, la interposizione fittizia di certo Menchini Gianluca alla Presidenza della A.S.D. Scuola di Pallavolo Olimpia ,l'essere il referente di fax inviati alla Procura Federale , a firma del predetto Menchini Gianluca, l'avere violato la pattuizione di un accordo sottoscritto in data 15-7-05 con la Pol. Olimpia Massa 2001 ed il Volley Marina di Massa per la reciproca utilizzabilità di giocatori, nonché l'avere tentato il condizionamento "politico" del tesserato Vullo Italo. La meticolosa istruttoria svolta dalla Procura Federale ed il riscontro della documentazione prodotta dall'inculpato, consentono la delibazione della fattispecie in esame nei termini che seguono:

1 - in relazione al deferimento contraddistinto con la lett.A del capo di incolpazione.

Menchini Gianluca, che figurava tesserativamente Presidente della ASD Scuola di Pall. Olimpia, veniva convocato dalla Procura Federale per essere ascoltato su fatti allo stesso riferiti nella sua qualità e funzione tesserativa.

Presentatosi, spontaneamente riferiva al Procuratore e del che è verbale, che era assolutamente ignaro di ricoprire la carica di Presidente della ASD Scuola di Pallavolo Olimpia ed in particolare, sottolineava di non avere mai preso parte ad alcuna sua attività sociale.

Si dichiarava fotografo-professionista e di essere stato contattato in diverse occasioni da Ricci Alberto e Musoni Marco, in occasione di eventi sportivi.

Lo stesso affermava, ricevuta la convocazione del Procuratore Federale, di avere contattato il Musoni e, sempre con spontanee dichiarazioni, precisava che questi gli aveva confessato di averlo inserito nei tabulati Fipav.

Per la spontaneità delle dichiarazioni rilasciate dal Menchini, accompagnate da dovizia di particolari e peraltro, non emergendo alcun personale motivo di riserbo nei confronti di Musoni Marco, che peraltro più volte lo aveva chiamato ed utilizzato per motivi di lavoro, il Menchini in quel contesto deve ritenersi assolutamente credibile.

Inoltre, va sottolineato che la sua comparizione innanzi al Procuratore Federale, era certamente fonte di grande preoccupazione per taluno, atteso che, mentre egli rendeva l'interrogatorio, presso la Procura Federale perveniva una comunicazione fax, attestante l'attuale sua indisponibilità a presenziare al deferito interrogatorio.

Le prospettazioni, pertanto, consentono di pervenire ai seguenti rilievi:

- a) il Menchini riceve la convocazione innanzi la Procura Federale;
- b) Il Musoni confessa al Menchini di essere l'artefice del falso suo tesseramento;
- c) Il Menchini rende conforme confessione ;
- d) La Procura Federale riceve, mentre interroga il Menchini , l'indisponibilità di quest'ultimo a presidiare all'interrogatorio.

./.

Orbene, essendo il Menchini presente negli Uffici della Procura al momento del recapito della comunicazione di sua indisponibilità, è indubbio che questa sia stata predisposta ed inoltrata da persona diversa da Menchini e l'unico che poteva avere interesse a che il Menchini non confessasse la falsità del tesseramento e circostanze a lui sfavorevoli, non poteva che essere Musoni Marco, come dal Menchini spontaneamente indicato autore del falso.

D'altra parte, vero è che oltre alla confessione spontanea del Menchini ed alla sua tardiva e poco credibile ritrattazione, vi è una serie di concordanti indizi, non ultimo la circostanza che Musoni Marco, così come verificato dalla Procura Federale, di fatto gestiva anche la Scuola di Pallavolo Olimpia, posto che il Vullo aveva in tal senso deposto, come da documenti in atti.

Pertanto, non possono essere accolte le prospettazioni difensive del Musoni al riguardo, tutte incentrate a dare corpo al dubbio, perché, per un verso, non risolvono le diverse coincidenze che legano tra loro le circostanze sopra rilevate e che vengono riferite e per l'altro verso, non inficiano le dichiarazioni del Vullo e del Ricci, acquisite in atti, che confermano le diverse attività ed interessi in capo al Musoni.

La motivazione resa in relazione ai fatti riferiti a Menchini Gianluca nel capo dell'incriminazione, assorbe anche il capo B della medesima.

- 2) In relazione al capo di incriminazione contraddistinto con la lettera C, questa Commissione ha già avuto modo di esprimersi sulla efficacia inter partes della scrittura privata 15-7-05, in relazione alla reciproca utilizzabilità dei giocatori appartenenti ai Sodalizi che lo avevano sottoscritto, la cui esecuzione, da parte di tutti, almeno fino all'approssimarsi della stagione sportiva 2008-2009, non ha riscontrato patologie contrattuali.

./.

Orbene, dal coacervo delle dichiarazioni assunte nei vari procedimenti che hanno visto il Musoni soggetto destinatario delle indagini della Procura Federale e di quelle altre prestate da tesserati che hanno avuto con lui rapporti di interesse sportivo con riferimento alla pallavolo, è emerso che Musoni Marco di fatto ha partecipato, almeno per quanto interessa nel presente giudizio, all'attività pallavolistica nell'ambito del Comitato regionale Toscana, stretto accordi, definito contratti, gestito prestiti e trasferimenti di atleti, senza ricoprire alcuna carica nell'ambito dei Sodalizi coinvolti nelle indagini, essendo egli Presidente della Pallavolo Carrarese.

Certo è, che nell'ambito dell'attività promossa dal Comitato Provinciale di Massa Carrara, Musoni non solo gestisce i rapporti della Carrarese come Presidente, ma anche della Scuola di Pallavolo Olimpia, quale referente e facente funzioni gestorie.

Egli ha indiscutibilmente grande interesse nella pallavolo, almeno nell'ambito del Provinciale, così da doversi ritenere attendibile la dichiarazione del tesserato Vullo Italo, allorquando afferma che il Musoni aveva condizionato la libera e vicendevole utilizzabilità dei giocatori tesserati con i Sodalizi che avevano sottoscritto l'accordo del 15-07-05, fino al punto che, al rifiuto del Vullo di sottoscrivere un documento politico, come richiestogli dal Musoni, ha fatto riscontro la puntuale interruzione della libera utilizzabilità dei giocatori di cui all'accordo.

D'altra parte, non è credibile ogni altra diversa argomentazione, peraltro inesistente; dall'esame degli atti dal 2005 non erano state mai accusate da alcuno dei sottoscrittori, patologie relative a quell'accordo.

Il capo di incolpazione contraddistinto con la lettera D, rimane assorbito nella motivazione testè trattata.

./.

Il quadro probatorio offerto dalla Procura Federale, ha evidenziato in capo a Musoni Marco, una personalità che collide con i Regolamenti giurisdizionali, tutti improntati alla trasparenza, alla lealtà ed alla probità sportiva, elemento quest'ultimo che, ancorchè disatteso dalla Procura Federale nella formulazione dei capi di incolpazione, emerge laddove l'interprete si soffermi sulla forte impronta gestionale del Musoni, nell'ambito dell'attività pallavolistica relativamente al Provinciale di Massa Carrara;

P.Q.M.

Accertata e dichiarata la responsabilità di Musoni Marco per i fatti a lui ascritti e di cui ai capi di incolpazione, infligge a suo carico la sanzione della sospensione da ogni attività federale per anni 3 (tre) ed irroga alla A.S.D. Virtus Carrarese, a titolo di responsabilità indiretta, ex art. 55 R.G., la multa di € 5.000,00 (cinquemila .==.).

IL PRESIDENTE  
Avv. Fabrizio Filippucci

Affisso il 5 marzo 2009